

**Ordinanza  
su l'assicurazione obbligatoria contro  
la disoccupazione e l'indennità per insolvenza  
(Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI)**

**Modifica del 10 giugno 2005**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 agosto 1983<sup>1</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

*Art. 41c cpv. 1<sup>bis</sup>, 8 e 9*

<sup>1bis</sup> L'aumento del numero massimo di indennità giornaliera si applica a tutti gli assicurati giusta l'articolo 27 capoverso 2 lettera a LADI o soltanto agli assicurati di determinate classi d'età.

<sup>8</sup> Nel mese successivo alla scadenza del periodo di validità dell'aumento del numero massimo di indennità giornaliera il Cantone presenta all'ufficio di compensazione un rapporto che descrive il modo in cui sono stati adempiuti gli oneri connessi all'aumento. I risultati contenuti in detto rapporto sono presi in considerazione per un aumento futuro.

<sup>9</sup> L'aumento del numero massimo di indennità giornaliera nei Cantoni o in regioni importanti di Cantoni colpiti da una disoccupazione elevata è pubblicato nell'Allegato.

II

L'Allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

<sup>1</sup> RS 837.02

III

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2005.

10 giugno 2005

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz

*Allegato*  
(art. 41c cpv. 9)

**Aumento del numero massimo di indennità giornaliera  
nei Cantoni colpiti da una disoccupazione elevata**

Regione	Classe d'età	Aumento	Durata di validità
Cantone di Ginevra	50 anni e oltre	120	1° luglio 2005 – 31 dicembre 2005
Cantone di Neuchâtel, regione MS 103	50 anni e oltre	120	1° luglio 2005 – 31 dicembre 2005
Cantone di Vaud	50 anni e oltre	120	1° luglio 2005 – 31 dicembre 2005

